

# I test INVALSI non sono obbligatori



**In merito alla presunta obbligatorietà dei test Invalsi, il Cesp e i Cobas della scuola fanno presente quanto segue:**

- Il Collegio docenti è organo dotato di discrezionalità tecnica e di autonomia, da utilizzare nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 7 1°c. della L.53/2003 gli orientamenti della scuola materna del 1991, i programmi delle elementari del 1985, quelli delle medie del 1979 saranno abrogati con un regolamento da emanare ai sensi dell'art.17 c.2 della L.n° 400/ (regolamenti autorizzati ad abrogare o derogare leggi: la c.d. "delegificazione"), previo il parere della Conferenza Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari competenti e del CNPI. Tali regolamenti non sono stati alla data odierna emanati, come confermano gli artt. 12 u.c., 13 u.c. e 14 u.c. del D. Lgs. 59/2004, per cui i Collegi docenti operano in piena legittimità se fanno riferimenti ai predetti regolamenti ancora pienamente vigenti. Le indicazioni nazionali transitorie, allegate al citato D.Lgs., non hanno il potere normativo di abrogare i precedenti regolamenti: un'interpretazione del genere è in palese contrasto con la stessa Legge delega e introdurrebbe surrettiziamente nell'ordinamento una nuova fonte del diritto. Si rinvia per un parere "neutrale" anche all'articolo di "Italia oggi" del 5.10.04 (*I vecchi orientamenti non sono stati abrogati e dunque restano ancora oggi in vigore*).

- Per motivazioni analoghe, è illegittimo l'obbligo di sottoporsi alle verifiche dell'INVALSI, in quanto i test fanno riferimento ad *Indicazioni* transitorie e non obbligatorie e in contrasto con regolamenti ancora in vigore. Inoltre, tali verifiche hanno l'effetto di standardizzare i contenuti e i tempi della didattica, non tenendo conto della diversità dei tempi di apprendimento dei singoli studenti e del diverso contesto socio-culturale.

- Inoltre, il D.Lgs n° 286/2005 istitutivo dell'Invalsi all'articolo 1, comma II°, afferma che "al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative." Il decreto quindi stabilisce il principio della concorrenza delle scuole nel procedimento di valutazione, ma è evidente che "concorrenza" non significa "obbligatorietà" o "subordinazione". Per cui le singole istituzioni scolastiche devono decidere attraverso una delibera del collegio docenti se aderire o no ai test Invalsi. La Dir.

n°56 del 12/7/2004 del Miur e la nota Invalsi del 12/10/04, prevedono, invece, l'obbligatorietà delle prove per il primo ciclo e la facoltatività per il secondo ciclo, facendo derivare il carattere vincolante delle prove per il primo ciclo dal fatto che il relativo decreto è stato approvato, contrariamente a quello riguardante il secondo ciclo. E' evidente che la tesi dell'obbligatorietà (che comunque trasforma le istituzioni scolastiche e i docenti in esecutori passivi e subordinati) dovrebbe valere, senza alcuna differenza, per entrambi i cicli. Se invece l'obbligatorietà riguarda solo il primo ciclo questa dovrebbe essere prevista dal D.Lgs 59: ma il decreto non ne fa menzione!

**- Dall'insieme delle argomentazioni suesposte si ricava l'illegittimità della Dir. n° 56/2004 e l'esigenza di una delibera del Collegio docenti sull'opportunità didattica o meno della somministrazione dei Test Invalsi, in linea con la libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita e con il principio dell'autonomia scolastica (autonomia non può significare subordinazione ai test Invalsi, senza poterne valutare l'efficacia!).**

- Infine, si fa presente che la Legge delega 53/03, il decreto sull'Invalsi, il D.Lgs. 59 /04 e il CCNL non prevedono in nessun luogo l'obbligo per il personale docente di somministrare i Test Invalsi o che l'Invalsi possa utilizzare i docenti - e non il proprio personale - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né si può configurare un rapporto gerarchico tra l'Invalsi e i docenti o tra il DS e i docenti per quel che riguarda l'attività d'insegnamento.

- Di conseguenza un eventuale ordine di servizio relativo all'obbligo per il singolo docente di somministrare i test Invalsi è da considerarsi illegittimo, in quanto la valutazione di sistema rientra tra i compiti istituzionali dell'Invalsi, ma non tra gli obblighi di servizio del personale docente. Naturalmente se poi l'ordine riguardasse direttamente le modalità di valutazione degli alunni sarebbe lesivo della libertà d'insegnamento previsto dall'art. 33 della Costituzione.

**Invitiamo quindi gli insegnanti a richiedere fin da ora l'introduzione nell'ordine del giorno del prossimo Collegio Docenti della discussione sull'opportunità di non tenere i test Invalsi e di deliberare in merito, forti delle prerogative e delle scelte didattiche degli insegnanti.**

Restiamo a disposizione dei ns. iscritti e di tutti i lavoratori per ulteriori chiarimenti e per l'assistenza legale, nel caso dovesse rendersi necessaria.

**CESP**

[cespbo@iperbole.bologna.it](mailto:cespbo@iperbole.bologna.it) - [www.cespbo.it](http://www.cespbo.it)

**COBAS**

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma; tel.: 0670452452; fax: 0677206060  
[mail@cobas-scuola.org](mailto:mail@cobas-scuola.org) - [www.cobas-scuola.org](http://www.cobas-scuola.org)